



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI

DENOMINATO

“MERCATINO DELLE PULCI”

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
27.04.2017**



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 - Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

Art. 3 - Giorni e orari di svolgimento

Art. 4 - Requisiti dei partecipanti

Art. 5 - Divieti di esposizione e vendita

Art. 6 - Comportamento e obblighi degli espositori

Art. 7 - Presentazione della domanda di partecipazione e modalità di accesso agli spazi espositivi

Art. 8 - Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici

Art. 9 – Responsabilità

Art. 10 - Sanzioni



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il “Mercatino delle pulci” è disciplinato dalle disposizioni che seguono. Lo scopo non è il profitto, ma il favorire, a livello locale, lo scambio, il riutilizzo ed il riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano, diffondendo una cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse in una precisa ottica di economica eco-sostenibile. Lo stesso ha lo scopo di favorire, attraverso il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di rivalutare l'importanza della merce usata e l'importanza del risparmio, sostenendo che lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura, attribuendo, sotto tale aspetto, al mercato dell'usato finalità culturali e di rispetto dell'ambiente. Il mercatino è l'occasione per dare nuova vita agli oggetti ancora in buono stato che non servono più e che si possono vendere. Scopo non secondario è anche quello di stimolare e facilitare la conoscenza tra le persone del territorio e la solidarietà sociale nella comunità di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita, da parte di privati, di oggetti di modico valore, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, con conseguente esclusione di soggetti commerciali, artigiani, antiquari e restauratori.
2. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2

Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il Mercatino delle pulci si svolge in luogo da definirsi di volta in volta, sulla base di destinazioni consone individuate dall'Amministrazione Comunale.
2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità l'Amministrazione Comunale potrà variarne la localizzazione con lo spostamento in altre vie consone.
3. Gli espositori non potranno superare il numero di 67 nei casi in cui il mercatino si svolga presso la piazza Mercato e in numero variabile se svolto in altre sedi.
4. Gli spazi di ingombro concessi ad ogni espositore sono di mt. 3x2,16.
5. Gli espositori dovranno collocare la loro merce all'interno degli spazi stabiliti, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i mt. 3.
6. Non sono ammesse occupazioni di spazi, anche se momentanee, aventi misure superiori a quelle sopra stabilite; le relative violazioni sono disciplinate dal successivo art. 10; tra gli spazi occupati deve sussistere una distanza di almeno 50 cm.
7. Gli articoli esposti dovranno essere collocati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, comunque garantendo il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro.
8. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio o per l'occasione adibite alla sosta. Le operazioni di carico e scarico saranno consentite solo dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle 17:00 alle 19:00.



COMUNE [DI MANDELLO DEL LARIO](http://www.mandellolario.it) (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 3

Giorni e orari di svolgimento

1. Il mercatino delle pulci ha luogo la prima domenica di ogni trimestre (per n. 4 volte complessive annue), dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
2. Gli espositori non possono abbandonare l'area loro assegnata con più di un'ora d'anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore, preventivamente comunicate agli appositi incaricati, e in caso di vendita di tutta la merce esposta.
3. In occasione di particolari circostanze l'Amministrazione Comunale può modificare temporaneamente gli orari, il luogo ed il giorno di svolgimento del mercatino, nonché sospenderlo.

Art. 4

Requisiti dei partecipanti

1. Al “Mercatino delle pulci” possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o Associazioni senza scopo di lucro (con priorità ai cittadini residenti nel Comune di Mandello del Lario ed alle Associazioni che operano sul territorio) che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati, non aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari delle autorizzazioni per il commercio in sede fissa, dettaglio, ingrosso o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendano i propri articoli prodotti in forma professionale o imprenditoriale;

Art. 5

Divieti di esposizione e vendita

1. Nell'ambito del “Mercatino delle pulci” è vietato esporre, detenere e/o vendere animali vivi, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, prodotti alimentari, cosmetici, armi e materiali esplosivi, combustibili.
2. Saranno allontanati dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità e quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietata l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.



COMUNE [DI MANDELLO DEL LARIO](#) (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 6

Comportamento e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
 - a) introdurre, pubblicizzare o vendere articoli non attinenti al “Mercatino delle pulci” o rientranti nelle categorie di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - b) pubblicizzare sia direttamente, sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite, nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
 - c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) consegnare stampati o esporre elementi pubblicitari, anche se a titolo non oneroso, per terze persone, aziende o Enti;
 - f) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - g) cedere a terzi, anche in parte ed anche gratuitamente l'area assegnata;
 - h) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio delle attività del “Mercatino delle pulci”, così come stabilito dall'articolo 2 del presente Regolamento;
 - i) permanere col banco di vendita sul luogo dopo la chiusura del “Mercatino delle pulci”;
 - j) allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - k) danneggiare o imbrattare la pavimentazione o le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - l) calpestare fiori e/o aiuole o appoggiare materiale sulle aree verdi;
3. L'espositore è obbligato a:
 - a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
 - b) mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
 - c) rispettare lo spazio assegnato;
 - d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nel presente regolamento e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7

Presentazione della comunicazione di partecipazione e modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Per poter partecipare alla manifestazione dovrà essere presentata al soggetto responsabile preventiva comunicazione di partecipazione su apposito modulo contenente:
 - a) Dichiarazione redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, che parteciperà al mercatino;
 - c) Data in cui si intende partecipare;
 - d) Tipologia degli articoli da esporre;



COMUNE [DI MANDELLO DEL LARIO](http://www.mandellolario.it) (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento d'identità, in corso di validità, dell'interessato.

2. La comunicazione deve essere presentata al responsabile della gestione della manifestazione a partire da 30 giorni prima ed entro i sette giorni lavorativi precedenti (a mano, tramite servizio postale, mail o tramite PEC) la data di svolgimento del mercatino. L'assegnazione degli spazi sarà effettuata d'ufficio e comunicata agli interessati.
3. In caso di richieste di partecipazione eccedenti il numero dei posteggi, la mancata assegnazione verrà comunicata a cura dello stesso responsabile del mercatino almeno 3 gg. prima della data fissata per il mercatino.
4. Per ogni data di svolgimento del Mercatino, il responsabile della gestione, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori.
5. L'assegnazione delle aree viene effettuata in via prioritaria ai residenti (fino ad esaurimento delle richieste compatibilmente con gli spazi disponibili) e ai non residenti seguendo, in entrambi i casi, l'ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni. Il responsabile della gestione rilascia apposita ricevuta.
6. L'espositore è tenuto ad esibire la ricevuta a richiesta degli organi di vigilanza, di cui all'articolo 10, pena l'esclusione dalla manifestazione.
7. E' fatto obbligo a coloro che hanno ottenuto l'assegnazione dello spazio di comunicare – almeno nei sette giorni lavorativi precedenti il mercatino - all'ufficio competente l'eventuale assenza.

Art. 8

Canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici

1. Il Comune, riconoscendo al mercatino oggetto del presente Regolamento, finalità sociali non lucrative e di stimolo alla cultura del riciclo e del riutilizzo, dispone l'esenzione del pagamento del canone ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 9

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per gli oggetti o quanto risulti depositato presso gli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocati.



COMUNE [DI MANDELLO DEL LARIO](#) (LC)

CAP 23826 Piazza L. Da Vinci n. 6 - Tel. 0341708111 - fax 0341700337

C.F. P.I. 00629950130 – sito www.mandellolario.it

e.mail info@mandellolario.it – pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

Art. 10

Sanzioni

1. Le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dal Corpo di Polizia Locale nonché da tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. L'espositore potrà essere allontanato dall'area nei casi previsti dal presente regolamento o in caso di gravi violazioni.